



Consistenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
Ordine di Bari



Associazione Nazionale
Consistenti del Lavoro
Unione Provinciale di Bari

AI COLLEGHI
CONSULENTI DEL
LAVORO DELLA
PROVINCIA DI BARI

Bari, 8 Maggio 2024

Carissimi Colleghi,

facciamo riferimento al problema della scelta del CCNL da indicare ai nostri clienti stante l'attuale grande confusione creata dal fenomeno del dumping contrattuale (incontrollata proliferazione dei contratti collettivi nazionali siglati da sindacati ed associazioni datoriali senza una reale rappresentatività nazionale) che a volte può indurre a scelte dettate da mere opportunità economiche quali, ad esempio, retribuzioni tabellari più basse.

Il problema è stato affrontato in una nota a firma dell'Avv. Francesco Stolfa, legale molto vicino alla nostra categoria per essere, tra l'altro, Coordinatore dell'Ufficio Legale e Direttore Scientifico dell'ANCL U.P. Bari e relativa ad una recente sentenza della Corte Costituzionale che segue il principio della lotta al dumping contrattuale, principio che, " fa riferimento al contratto collettivo sottoscritto, anche per parte datoriale, dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria."

La Corte costituzionale, con sentenza del 28/03/2023, n. 52 ha chiarito la differenza fra la nozione di "sindacato maggiormente rappresentativo" e quella di "sindacato comparativamente più rappresentativo". Il primo concetto, dice in sintesi la Corte, era utilizzato in tempi meno recenti mentre il secondo criterio è stato, utilizzato dal legislatore in tempi più recenti e in quanto "un presupposto maggiormente selettivo" affermando il principio della maggiore rappresentatività comparativa, principio che individua così gli attori sindacali ritenuti idonei ad identificare il sistema contrattuale connesso ora alla fruizione di benefici e sussidi pubblici di carattere economico, ora alla possibilità di flessibilizzazione degli standard di lavoro (orario, tipologie contrattuali, ecc.), là dove su un medesimo settore merceologico insista una pluralità di contratti collettivi tra loro in concorso.

Come chiarito anche dal Consiglio di Stato, un sindacato sufficientemente rappresentativo a livello nazionale non comporta che automaticamente sia anche quello più rappresentativo del settore in comparazione con gli altri sindacati confederali.

Va, quindi, considerato inutilizzabile il CCNL stipulato da sindacati che non possano definirsi comparativamente più rappresentativi ogni volta che sia richiesto tale requisito e cioè, a titolo esemplificativo, al fine di determinare il minimale contributivo, quale requisito per fruire di benefici contributivi e normativi, quando la legge rinvii al contratto collettivo per operare deroghe o specificazioni ovvero al fine di accertare la sussistenza e l'ambito di applicazione di un contratto di prossimità.

Si raccomanda, pertanto, a tutti i Colleghi di suggerire ai propri clienti di fare una scelta in linea con quanto chiarito dalla su richiamata giurisprudenza in ordine al CCNL da utilizzare anche per evitare il rischio concreto, di essere oggetto di azione giudiziaria a norma dell'art. 603 bis del codice penale che, punendo l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro indica come una possibile condizione per la punibilità la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Il Presidente Ordine di Bari
Francesco Longobardi

Il Presidente ANCL U.P. Bari
Leonardo Pascazio

CIRCOLARE INFORMATIVA